

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

CONVENZIONE ADESIONE

Esente da bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. All. B) D.P.R. 26.10.1972 n. 642

T R A

La Provincia di Treviso – Via Cal di Breda n. 116 – 31100 Treviso (TV) – – c.f.
....., nella persona del

E

L'Ente (indirizzo) c.f. _____ e p.i. _____ nella persona
del

<u>Sommario.....</u>	<u>1</u>
<u>PREMESSO.....</u>	<u>2</u>
<u>Art.1 Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2 Principi generali.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 3 Decorrenza e durata della convenzione.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 4 Dotazione strumentale della S.U.A.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 5 Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 6 Raccolta dei fabbisogni e programmazione degli affidamenti.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 7 Progettazione della gara e avvio del procedimento.....</u>	<u>9</u>
<u>Art.8 Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 9 Attività di competenza dell'Ente aderente.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 10 Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della S.U.A.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 11 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC.....</u>	<u>16</u>
<u>Art. 12 Spese di funzionamento e rapporti finanziari.....</u>	<u>17</u>
<u>Art. 13 Recesso e risoluzione.....</u>	<u>19</u>
<u>Art.14 Non esclusività.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 15 Prevenzione della corruzione.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 16 Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 17 Definizione delle controversie tra le Parti.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 18 Rinvio e adeguamento normativo.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 19 Registrazione.....</u>	<u>22</u>
<u>Art.20 Trattamento dei dati personali.....</u>	<u>22</u>

PREMESSO

- Che il D.Lgs. 36/2023:
 - è entrato in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023 mentre le sue disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
 - all'art. 62, commi 1 e 2, stabilisce che tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e che per effettuare le procedure di importo superiore alle suddette soglie, le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 dello stesso Decreto Legislativo;
 - all'art.62, comma 6, prevede che, le stazioni appaltanti **non** qualificate per l'acquisizione di forniture e servizi di importo pari o superiore a 140.000 euro e di lavori di importo superiore 500.000 euro:
 - a) procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza qualificata;
 - b) ricorrono per attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera z), dell'allegato I.1 a centrali di committenza qualificate e a stazioni appaltanti qualificate;
 - c) procedono ad affidamenti per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia europea di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 nonché ad affidamenti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo inferiore a 1 milione di euro mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
 - all'art. 1, comma 1, lett. i), dell'allegato I.1 definisce la «centrale di

committenza» come una stazione appaltante o un ente concedente che fornisce: “attività di centralizzazione delle committenze in favore di altre stazioni appaltanti o enti concedenti e, se del caso, attività di supporto all’attività di committenza”;

➤ all’art. 62, comma 7, stabilisce che le centrali di committenza sono indicate nella specifica sezione di cui all’articolo 63, comma 1 e che in relazione ai requisiti di qualificazione posseduti esse:

a) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti non qualificate;

b) progettano, aggiudicano e stipulano contratti o accordi quadro per conto delle stazioni appaltanti qualificate;

c) progettano, aggiudicano e stipulano convenzioni e accordi quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate e non qualificate possono aderire per l’aggiudicazione di propri appalti specifici;

d) istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione;

e) eseguono i contratti per conto delle stazioni appaltanti non qualificate nelle ipotesi di cui al comma 6, lettera g);

➤ all’art. 62, comma 7, stabilisce che le stazioni appaltanti non qualificate consultano sul sito istituzionale dell’ANAC l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate e delle centrali di committenza qualificate. La domanda di svolgere la procedura di gara, rivolta dalla stazione appaltante non qualificata ad una stazione appaltante qualificata o ad una centrale di committenza qualificata, si intende accolta se non riceve risposta negativa nel termine di dieci giorni dalla sua ricezione. In caso di risposta negativa. La stazione appaltante non qualificata si rivolge all’ANAC, che provvede entro quindici giorni all’assegnazione d’ufficio della richiesta a una stazione appaltante qualificata o a una centrale di committenza qualificata., individuata sulla base delle fasce di qualificazione di cui all’[articolo 63, comma 2](#);

➤ all’art. 62, comma 18, prevede che, la progettazione, l’affidamento e

l'esecuzione di contratti di partenariato pubblico-privato possono essere svolti da soggetti qualificati per i livelli di cui all' articolo 63, comma 2, lettere b) e c);

- all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4 stabilisce, rispettivamente per lavori e servizi, che ai fini dell'affidamento e dell'esecuzione dei contratti di concessione e di partenariato pubblico privato di qualsiasi importo le stazioni appaltanti devono possedere almeno una qualificazione di livello L2 o S2 e garantire la presenza di almeno un soggetto con esperienza di tre anni nella gestione di piani economici e finanziari e dei rischi;
- all'art. 3, comma 1, lett. z), dell'allegato I.1 stabilisce che si intende per «attività di committenza ausiliaria» le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
 - 1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
 - 2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
 - 3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
 - 4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata”;
- all'articolo 63, comma 1, stabilisce che “Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 62 è istituito presso l'ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
- all'articolo 63, comma 4, stabilisce che, in sede di prima applicazione, le stazioni appaltanti delle province sono iscritte con riserva nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'art. 63, comma 1, primo periodo.

- Che l'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, prevede: “La Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive”;
- Che l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri vengono definite le modalità per promuovere l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (SUA), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose nell'economia legale;
- Che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, recante “Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie”, ha disciplinato le attività e i servizi che la S.U.A. è tenuta a svolgere ed individuato gli Elementi essenziali delle Convenzioni tra enti aderenti e Stazione unica appaltante;
- Che l'art. 52 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», ha disposto che, per le procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, “i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”;
- Che la Provincia di Treviso, con specifico riferimento alle procedure finanziate in tutto o in parte con i predetti PNRR e PNC, supporta i Comuni non capoluogo di provincia e gli Enti della Provincia, per il tramite della propria stazione unica

appaltante, al fine di assicurare che tali risorse vengano impiegate in modo efficace, trasparente e in tempi celeri;

- Che la Provincia di Treviso ha istituito la Stazione Unica Appaltante provinciale, aperta all'adesione di tutti i Comuni e gli Enti della Provincia;
- Che la stessa potrà svolgere le procedure di gara richieste da Comuni ed Enti fuori dal territorio provinciale, nonché quelle assegnate d'ufficio da ANAC;
- Che l'art. 30, comma 1, del T.U.E.L., prevede che “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli Enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Ambito di operatività ed oggetto della Convenzione

1. La Stazione Unica Appaltante (di seguito “S.U.A.”) della Provincia di Treviso (di seguito anche solo “Provincia”) opera come stazione unica appaltante relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'art. 63, commi 1 e 4, del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 1, comma 88, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, svolgendo, in favore degli Enti che vi abbiano aderito (di seguito “Enti aderenti”), le attività di committenza di cui alle premesse, come esplicitate nel presente articolo e in quelli seguenti.

2. La presente Convenzione (di seguito “Convenzione”) disciplina i rapporti tra la S.U.A. e gli Enti aderenti, per lo svolgimento delle procedure di affidamento di contratti per l'acquisto di beni, servizi o lo svolgimento di lavori per importi pari o superiori al limite di importo per l'affidamento diretto o, per i soli lavori, superiori all'importo di cui all'art. 62, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici.

3. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 2, la presente Convenzione non si applica agli affidamenti per i quali risulti obbligatorio, per l'Ente aderente, ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o ad altro

soggetto aggregatore di riferimento.

4. Nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 1 e 2, resta possibile per l'Ente aderente richiedere il supporto della S.U.A. nello svolgimento di tali procedure, che si riserva di accogliere o meno la richiesta in base alla programmazione annuale degli acquisti e/o ai carichi di lavoro. Nel caso di accoglimento il supporto consisterà nello svolgimento delle attività specificate all'art. 8, lettera n).

5. In caso di servizi o forniture di particolare complessità o in caso di esigenze comuni a più Enti aderenti la S.U.A. potrà svolgere la procedura di affidamento su delega, anche per più Enti aderenti mediante suddivisione in lotti.

6. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, gli Enti aderenti possono avvalersi della S.U.A. per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore a 140 mila euro per servizi e forniture e pari o superiore a 150 mila euro per lavori, e comunque in tutti i casi in cui la disciplina di riferimento lo richieda.

7. Per quanto riguarda i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato gli Enti aderenti possono avvalersi della S.U.A. se in possesso della qualificazione di cui all'art. 3, comma 5, e all'art. 5, comma 5, dell'allegato II.4.

8. Alla seguente Convenzione possono aderire gli Enti individuati nelle premesse.

Art. 2 Principi generali

1. L'esecuzione della Convenzione e lo svolgimento delle attività ivi disciplinate si conformano ai principi generali dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 3 Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione, ha durata di 5 anni, ed è rinnovabile, con il consenso di entrambe le parti.

Art. 4 Organizzazione e dotazione strumentale della S.U.A.

1. La S.U.A. opera presso gli uffici SUA Beni e Servizi e Lavori pubblici della Provincia di Treviso.
2. La Provincia mette a disposizione della S.U.A. le attrezzature e i sistemi informatici necessari per lo svolgimento delle attività di competenza.
3. In particolare, per lo svolgimento delle proprie attività, la S.U.A. dispone di una piattaforma telematica di e procurement e di un portale per le comunicazioni con gli Enti convenzionati.

Art. 5 Nomina dei soggetti Responsabili e relative comunicazioni

1. Per ciascun affidamento svolto in applicazione della presente Convenzione:
 - a) l'Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro pubblico e del servizio e della fornitura, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;
 - b) in caso di gara su delega, anche svolta per più Enti aderenti mediante suddivisione in lotti, la S.U.A. nomina il Responsabile del Procedimento (RP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 6 della L. 241/1990, relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, assicurando il corretto svolgimento delle attività di competenza della S.U.A., come previste nella presente Convenzione;
 - c) in caso di gara aggregata, la S.U.A. nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 relativamente alle fasi e alle attività direttamente imputabili alla Stazione Unica Appaltante come previsto all'articolo 62 del del D.Lgs. 36/2023.
2. Il RUP e l'RP coordinano le proprie attività e comunicano esclusivamente utilizzando il Portale messo a disposizione dalla S.U.A.

Art. 6 Raccolta dei fabbisogni e programmazione degli affidamenti.

1. Per consentire alla S.U.A. di programmare le proprie attività e individuare possibili meccanismi di razionalizzazione degli acquisti, l'Ente convenzionato trasmette alla S.U.A., utilizzando esclusivamente lo strumento di cui all'articolo 5, comma 2, l'elenco degli affidamenti che intende effettuare tramite la S.U.A. nell'arco del triennio successivo, entro il **15 settembre** di ogni anno, corredato da tutte le informazioni necessarie per la corretta predisposizione degli atti di gara, inclusa l'indicazione di eventuali scadenze temporali per l'avvio o la conclusione delle procedure, anche derivanti dalle condizioni poste da eventuali finanziamenti ottenuti. Resta inteso che per gli affidamenti di lavori la predetta calendarizzazione è facoltativa.

2. Sulla base dei fabbisogni ricevuti, la S.U.A. definisce entro il **30 novembre** di ogni anno l'elenco delle procedure che saranno svolte nell'arco del triennio, all'interno del quale sono indicate:

- le procedure che saranno svolte nell'arco del triennio;
- le tempistiche stimate per ciascuna procedura;
- eventuali scadenze da rispettare da parte degli Enti aderenti.

3. L'Elenco è definito sulla base dei seguenti criteri:

- il tipo di procedura e il criterio di selezione delle offerte;
- la possibilità di accorpate procedure relative a due o più Enti aderenti, in presenza di fabbisogni e scadenze omogenei;
- eventuali condizioni di urgenza, purché compatibili con le tempistiche della procedura, con particolare riguardo ai casi in cui sia stata manifestata la necessità di rispettare eventuali tempi connessi all'impiego di finanziamenti ottenuti per la realizzazione degli interventi;
- la priorità da accordare alle procedure di affidamento per le quali il ricorso alla S.U.A. sia obbligatorio, o comunque l'Ente aderente non possa procedere

direttamente, rispetto ai casi in cui non lo sia.

4. L'Elenco è condiviso con gli Enti aderenti entro il 30 novembre di ogni anno.

5. Nell'arco dell'anno la S.U.A. è comunque disponibile a valutare eventuali richieste non previste nell'Elenco condiviso, ai fini dell'aggiornamento dello stesso, ove compatibili con le procedure già calendarizzate e tenuto conto dei criteri di cui al comma 3 del presente articolo.

6. Nel caso in cui per una procedura trasmessa alla S.U.A. dall'Ente convenzionato ed inserita nell'Elenco, l'Ente convenzionato non rispetti, in relazione alle attività di propria competenza, le tempistiche indicate dalla S.U.A. la procedura non sarà più svolta nell'anno indicato ma dovrà essere riproposta l'anno successivo.

Art. 7 Progettazione della gara e avvio del procedimento.

1. Con riferimento alle procedure inserite nell' Elenco, la S.U.A. e l'Ente aderente avviano l'attività di collaborazione volta a definire il contenuto degli atti di gara, nei tempi previsti e secondo le rispettive competenze, come definite dalla presente Convenzione.

2. Quando gli atti di gara sono stati definiti, la S.U.A. li trasmette all'Ente aderente per l'approvazione, secondo le procedure applicabili da parte di ciascun Ente.

3. L'Ente aderente trasmette quindi alla S.U.A. la "Richiesta di avvio della procedura"/"Conferma degli atti di gara", corredata dalla Determina a contrarre, sottoscritta.

4. La S.U.A. procede quindi alla sottoscrizione degli atti di gara ed alla relativa pubblicazione, o alla trasmissione degli Inviti, a seconda del tipo di procedura.

5. Lo svolgimento della procedura di affidamento è quindi gestito dalla S.U.A., con la collaborazione dell'Ente aderente, sulla base del riparto di competenze definito dai successivi artt. 8 e 9.

Art. 8 Attività di competenza della Stazione Unica Appaltante

1. Sono di competenza della S.U.A. le seguenti funzioni ed attività:

- a) la raccolta dei fabbisogni degli Enti aderenti e la programmazione delle procedure, secondo quanto previsto dall'art. 6 della Convenzione;
- b) la proposta, in ossequio al principio di economicità del procedimento amministrativo, di procedure aggregate, nel caso in cui più Enti aderenti abbiano manifestato fabbisogni omogenei, sempre secondo quanto previsto nell'art. 6;
- c) la nomina del Responsabile del procedimento per la S.U.A. (RP), ai sensi dell'articolo 6 della L. 241/1990;
- d) l'acquisizione del CIG su delega;
- e) l'utilizzo di una piattaforma informatica per l'interscambio delle informazioni e dei documenti relativi alle procedure di gara gestite;
- f) la verifica della completezza, della chiarezza, coerenza e correttezza della documentazione di gara, definita in collaborazione con gli Enti aderenti, anche sulla base delle informazioni, dei dati e dei documenti da questi forniti e trasmessi, nonché della conformità degli stessi ai bandi-tipo di ANAC;
- g) in particolare, la verifica di proporzionalità e attinenza dei requisiti di partecipazione degli operatori e, in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
- h) la sottoscrizione degli atti di gara, in particolare il Bando, il Disciplinare e, nelle procedure ristrette o negoziate, le Lettere di invito;
- i) la pubblicazione del Bando o dell'Avviso, ovvero, nelle procedure ristrette e negoziate, la trasmissione degli Inviti, e le pubblicazioni sul proprio sito Amministrazione Trasparente, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012, per quanto di propria competenza;

l) la nomina del Seggio di Gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) o della Commissione Giudicatrice (nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), in linea con quanto previsto dalla normativa e dai regolamenti eventualmente applicabili in materia di contratti pubblici e di prevenzione della corruzione;

m) la realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le fasi, prodromiche all'aggiudicazione, quali in particolare:

- il supporto amministrativo in tutte le fasi di svolgimento della procedura di gara (ad esempio: richiesta di verifica delle offerte anormalmente basse e costi della manodopera, verbalizzazione delle sedute di gara, avvisi e convocazioni sedute pubbliche ecc.);

- la verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara con accesso diretto alle amministrazioni ed enti certificanti, previa delegazione da parte dell'Ente Aderente;

- la formulazione della proposta di aggiudicazione;

- il supporto al RUP nello svolgimento delle comunicazioni e pubblicazioni conseguenti all'aggiudicazione;

n) fermo restando quanto indicato all'art.1, commi 2 e 3, il supporto all'Ente Aderente per l'affidamento delle procedure da aggiudicare attraverso il sistema ME.PA., svolgendo le attività delle lettere e), f), g) e solo parzialmente quelle della lettera m) e affiancando il RUP dell'Ente aderente per le operazioni da compiersi sul ME.PA.;

o) possibile supporto nella fase di esecuzione, in particolare con riferimento all'autorizzazione di subappalti e all'approvazione di varianti contrattuali;

p) in caso di contenziosi instaurati da terzi nell'ambito delle procedure di gara gestite dalla S.U.A. in esecuzione della presente Convenzione, e in particolare in caso di impugnazione di atti della procedura da parte di terzi, la stessa collabora con gli Enti aderenti mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla

procedura oggetto di contenzioso e fornendo gli elementi tecnico giuridici per valutare la necessità o meno di costituirsi in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa e l'eventuale difesa congiunta, come meglio precisato dall'art. 16 della presente Convenzione.

Art. 9 Attività di competenza dell'Ente aderente

1. L'Ente aderente è titolare, ad ogni fine, dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla S.U.A. unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente. In particolare, restano di competenza del singolo Ente Aderente:

- a) la trasmissione alla S.U.A. dei propri fabbisogni, secondo quanto definito dall'art. 6, e l'inserimento nei propri atti di programmazione, ove richiesto;
- b) la definizione dell'oggetto contrattuale (lavori, servizi, forniture) e la trasmissione alla S.U.A. di tutti i dati e le informazioni necessarie per assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze dell'Ente, in particolare per quanto concerne la descrizione delle caratteristiche del bene, servizio o lavoro che si intende acquisire e le obbligazioni dell'aggiudicatario;
- c) la nomina del responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- d) l'acquisizione del CUP e CUI;
- e) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni chiamati a fare parte delle Commissioni giudicatrici);
- f) l'approvazione del progetto da porre a base di gara, nel livello di definizione richiesto a seconda del tipo di procedura;
- g) l'approvazione della Determina a contrarre con la quale è individuato il criterio di selezione del contraente e sono approvati i documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, criteri di valutazione delle offerte nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa e i requisiti di ordine

speciale richiesti per la partecipazione alla gara);

h) la formalizzazione degli impegni di spesa relativi all'affidamento, anche per le spese di pubblicazione ed il contributo ANAC, che restano di competenza dell'Ente aderente;

i) l'individuazione dei soggetti da nominare quali componenti dell'eventuale Seggio di gara e quali componenti esperti della Commissione di Gara ai fini della successiva formalizzazione con apposito atto di nomina da parte della S.U.A., salvo diverso accordo in occasione della specifica procedura;

l) la messa a disposizione del proprio personale in orario di servizio per lo svolgimento della gara e la partecipazione alle commissioni di gara proprie e di altri Enti aderenti;

m) l'individuazione degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate secondo le modalità stabilite dagli artt. 50 e 76 del Codice, o comunque dalla normativa rilevante per le procedure a invito, salvo diverso accordo in occasione della singola procedura;

n) l'approvazione del provvedimento di aggiudicazione sulla base della proposta formulata dalla S.U.A.;

o) i rapporti con l'ANAC e le comunicazioni all'Osservatorio sui Contratti Pubblici, nonché le pubblicazioni, sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalla legge 190/2012;

p) la stipula del contratto e la gestione della fase di esecuzione dello stesso, in particolare con riferimento alle fasi di: consegna, collaudo/verifica di conformità, tenuta della contabilità, pagamento dei corrispettivi, adempimenti da effettuare sul sito ANAC, comunicazioni all'Osservatorio Regionale dei Contratti e tutte le comunicazioni successive alla fase di inizio delle attività.

Art. 10 Procedure aggregate ed eventuali ulteriori attività della S.U.A.

1. In caso di svolgimento di procedura aggregata, volta a soddisfare i fabbisogni di due o più Enti aderenti, la S.U.A. coordina la fase di preparazione degli atti di gara, assicurando la collaborazione degli Enti aderenti interessati, al fine di assicurare che gli atti di gara siano conformi alle esigenze di ciascuno.
2. La S.U.A. può decidere di non procedere allo svolgimento di una procedura aggregata, in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti interessati.
3. Si applicano i commi 7, 12 e 13 dell'articolo 62 del D. Lgs. 36/2023 e i pertinenti articoli previsti dalla presente Convenzione, con riferimento a tutti gli Enti aderenti interessati alla procedura.
4. L'onere del rimborso delle spese di pubblicazione, per il contributo ANAC e per gli incentivi tecnici è ripartito tra gli Enti medesimi proporzionalmente al peso percentuale della parte di affidamento di propria competenza, sul complessivo importo a base di gara.

Art. 11 Interventi finanziati attraverso il PNRR o il PNC

1. Per quanto riguarda gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), si osservano queste disposizioni aggiuntive:
 - è responsabilità dell'Ente aderente comunicare alla S.U.A. se un determinato intervento sia finanziato in tutto o in parte con le suddette risorse e condividere con la S.U.A. i documenti di finanziamento, nonché i dati e le informazioni necessarie per assicurare che le procedure siano progettate e svolte in conformità a quanto richiesto dalla normativa rilevante e dalle condizioni di finanziamento;
 - la S.U.A. tiene conto delle tempistiche stabilite dai finanziamenti nella definizione del Calendario degli affidamenti e nello svolgimento delle procedure, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze rilevanti;
 - nella definizione degli atti di gara la S.U.A. e l'Ente aderente, ciascuno per le proprie

competenze, garantiscono la conformità degli atti di gara ai requisiti normativi rilevanti, tra cui in particolare l'inserimento dei criteri premiali indicati dal legislatore per la promozione delle pari opportunità e dell'inclusione lavorativa nei contratti pubblici di cui agli artt. 47 e segg. del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, nonché il premio di accelerazione e le penali per i ritardi previsti rispettivamente dall'art. 50 e dell'art. 47 del D.L. 77/2021;

- all'atto di approvazione degli atti di gara, l'Ente aderente verifica la conformità degli stessi rispetto alle condizioni di finanziamento;

- l'Ente aderente nomina il RUP che svolge le funzioni di cui all'art. 48, comma 2 del D.L. 77/2021 e, in caso di sua inerzia, assicura che sia esercitato il potere sostitutivo di cui all'art. 50, comma 2 del D.L. 77/2021;

- l'Ente aderente convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, nei casi in cui sia richiesta per l'approvazione del Progetto da porre e base di gara;

- in caso di svolgimento di procedure negoziate di cui all'art. 76 del Codice appalti nei casi previsti dall'art. 48 del D.L. 77/2021, l'avviso di cui all'art. 48 comma 3 è pubblicato dall'Ente aderente sul proprio sito istituzionale.

Art. 12 Spese di funzionamento e rapporti finanziari

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione, anche per singole procedure di gara e in caso di supporto, sono sostenute con la partecipazione degli Enti Aderenti, come precisato nei commi seguenti.

2. L'Ente aderente riconosce che sono dovuti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui alla vigente normativa nella misura del 25% di quanto previsto dall'art. 45, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 (che include la quota del 20% del comma 5), come statuito dal comma 8 del medesimo articolo.

3. La ripartizione di tali incentivi sarà regolata con atto interno della S.U.A.. Se necessario, l'Ente Aderente adegua il proprio regolamento interno a quanto ivi

previsto.

4. Le somme assegnate alla S.U.A. da parte di ciascun Ente Aderente saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce “Incentivi ex art 45, comma 8, D. Lgs. 36/2023 per i compiti svolti dalla S.U.A.” e liquidate alla stessa entro 60 giorni naturali e consecutivi dall'aggiudicazione definitiva della procedura su formale richiesta della SUA stessa.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 2, ciascun Ente Aderente, al di fuori del territorio della Provincia di Treviso, partecipa alle spese sopportate dalla medesima per il funzionamento della S.U.A. anche in base a:

a) una “quota variabile” pari allo 0,15% dell'importo complessivo di ciascuna procedura da affidare con il criterio del PPB e pari allo 0,3% dell'importo complessivo di ciascuna procedura da affidare con il criterio dell'OEPV, con una tariffa minima di euro 1.000 in caso di PPB e di euro 1.500 in caso di OEPV ed una tariffa massima di euro 5.000.

Gli Enti aderenti per una singola procedura di gara, anche su assegnazione disposta da ANAC, sono tenuti, restando fermo quanto previsto al comma 2, al versamento della predetta quota variabile .

6. Gli importi di cui al comma 5 corrispondono forfettariamente a tutte le spese per l'affidamento del contratto, comprese quelle per l'eventuale utilizzo di sale riunioni, apparecchiature informatiche hardware e software, materiale di cancelleria, spese di spedizione, spese per il personale.

7. Non sono ricomprese tra le somme di cui al precedente comma 5 e, pertanto, rimangono a carico dell'Ente Aderente:

a) le spese relative alla pubblicazione degli avvisi o bandi di gara e dei relativi esiti e il contributo ANAC, che, se anticipate dalla S.U.A. (come nel caso di procedura aggregata o a lotti), dovranno essere rimborsate entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della stessa;

b) le eventuali spese per le commissioni giudicatrici;

c) quanto eventualmente dovuto a titolo di spese legali qualora dalla procedura di gara scaturisca un contenzioso;

d) quant'altro non previsto a carico della S.U.A. nella presente Convenzione.

8. Le somme spettanti alla S.U.A., secondo quanto previsto dai precedenti commi 2, 5 e 7, dovranno essere corrisposte dall'Ente Aderente mediante girofondi sul Conto di Tesoreria presso Banca d'Italia: 60222 – codice IBAN IT64K0100003245223300060222 intestato a PROVINCIA DI TREVISO con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare, tramite l'indirizzo pec protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it, l'avvenuta esecuzione.

9. La "QUOTA VARIABILE" dovrà essere corrisposta prima dell'avvio di ciascuna procedura di affidamento, pena la mancata attivazione della procedura di gara. Il mancato versamento di tale quota comporterà il mancato avvio della procedura di gara richiesta.

11. In caso di mancata liquidazione delle somme di cui al comma 4 e del rimborso di quelle di cui all'art. 7, lettera a), la S.U.A. può rifiutare di svolgere le successive procedure di affidamento e quelle di supporto previste dalla presente Convenzione.

Art. 13 Recesso e risoluzione

1. L'Ente Aderente può recedere dalla Convenzione, con formale preavviso di almeno 15 giorni.

2. Salvo diverso accordo, la S.U.A. porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui Bando risulti già pubblicato, o Invito già trasmesso, mentre restituirà all'Ente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.

3. Le parti potranno altresì risolvere la presente Convenzione per inadempimento dell'altra parte alle obbligazioni ivi previste.

Art. 14 Non esclusività

1. L'adesione alla presente convenzione non comporta l'obbligo per l'Ente aderente di ricorrere esclusivamente alla S.U.A. per ogni procedura di acquisizione, potendo ricorrere anche ad altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

Art. 15 Prevenzione della corruzione

1. La Provincia e l'Ente convenzionato reciprocamente assumono formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.

2. L'Ente aderente si impegna a segnalare alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in corso.

3. Nell'espletamento delle attività di centrale di committenza la Provincia è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 190/2012 e di quelle attuative della medesima nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

Art. 16 Collaborazione nei contenziosi instaurati da terzi

1. In caso di contenziosi avviati da terzi avverso gli atti delle procedure di affidamento gestite ai sensi della presente Convenzione, gli Enti aderenti valutano, nel rispetto della loro autonomia, se costituirsi o meno in giudizio, eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo /coordinare le difese.

2. La S.U.A. e l'Ente aderente collaborano al fine di fornire all'altra ogni dato o informazione utile al fine della difesa in giudizio.

3. Ove possibile, le spese del giudizio sono condivise in funzione della titolarità della

competenza.

Art. 17 Definizione delle controversie tra le Parti

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione che non potranno essere risolte in via amichevole, è competente il Foro di Treviso.

Art. 18 Rinvio e adeguamento normativo

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del D.Lgs.36/2023 e al D.Lgs. 267/2000, nonché agli altri atti richiamati nelle premesse e alla normativa applicabile in materia di PNRR e PNC, ove rilevante.

2. Le clausole della presente Convenzione che recano riferimenti al D.Lgs. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti agli appalti e ai contratti pubblici, si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modificazioni e/o integrazioni sopravvenute.

3. Qualora, per effetto delle disposizioni sopravvenute, si renda necessario disciplinare nuovamente una o più clausole di cui alla presente Convenzione, per renderle coerenti con la normativa vigente, entrambe le parti possono proporre le modifiche o integrazioni all'altra parte, al fine di addivenire ad un accordo da sottoporre all'approvazione dei rispettivi organi competenti.

Art. 19 Registrazione

1. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali,

assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia.

2. I dati di cui la S.U.A. verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento 679/2016 e, ove ancora applicabile, dal D.lgs. 196/2003.

Letto, approvato e sottoscritto con firme digitali.